

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ART. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

1. La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri che lo compongono e mediante l'affissione all'albo di apposito preavviso. Per la convocazione degli altri organi (Collegio dei docenti, Consigli di classe, interclasse e intersezione) è sufficiente una comunicazione interna. La lettera di convocazione e la comunicazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale.
2. La convocazione d'urgenza degli Organi Collegiali deve avvenire con preavviso di almeno 24 ore e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. Di ogni seduta degli Organi Collegiali viene redatto, da chi svolge le funzioni di segretario, processo verbale trascritto in apposito registro a pagine numerate e firmato dal segretario e dal presidente dell'organo collegiale.

ART. 2 - Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

Ciascun organo collegiale programma le proprie attività in armonia con gli altri organi collegiali e, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora un programma di massima.

ART. 3 - Elezione degli Organi Collegiali

Le elezioni degli Organi Collegiali avvengono secondo le norme ministeriali e le leggi vigenti.

ART. 4 - Convocazione dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono convocati dal Dirigente scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei rispettivi membri, escluso il presidente. I Consigli si riuniscono in rapporto alle necessità dei piani di lavoro delle singole classi e sezioni.

ART. 5 - Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del D.Leg.vo n. 297 del 16/4/1994.

ART. 6 Calendario delle riunioni

Il dirigente scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, predispone il piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 4 del CCNL – comparto scuola 20022005.

ART. 7- Assemblea dei genitori

Le assemblee dei genitori sono convocate e si svolgono secondo le modalità stabilite dall'art. 15 del D.Leg.vo n. 297 del 16/04/94.

ART. 8 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti, è disposta dal Dirigente scolastico.

ART. 9 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto.

1. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, fra tutti i genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

2. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

3. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. Qualora non sia rappresentata la componente genitori, il Consiglio elegge, con le stesse modalità dei precedenti commi, il Presidente e il Vicepresidente fra il personale docente e A.T.A. rappresentato.

ART.10 – Elezione della Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto, dopo la nomina del Presidente, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i membri della Giunta esecutiva con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Alle votazioni partecipano tutti i membri del Consiglio d'Istituto con la possibilità per ogni membro di esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei membri da eleggere per ogni componente (1 docente, 1 non docente, 2 genitori). Ne costituiscono membri di diritto il Dirigente Scolastico e il DSGA

La Giunta Esecutiva

- Predisporre il programma annuale ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'istituto e cura l'esecuzione delle delibere;
- Ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni proposti dal relativo Consiglio di classe; - è convocata dal Dirigente scolastico che la presiede.

ART. 11 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Istituto.

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva oppure della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri, almeno cinque giorni prima della convocazione e mediante affissione di apposito avviso all'albo della scuola. In caso di particolare urgenza, a discrezione del Presidente, il Consiglio può essere convocato anche verbalmente col solo preavviso di ventiquattro ore.

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto d'intesa con il Presidente della giunta esecutiva. Nel caso di dimissioni del presidente e del vicepresidente il Consiglio è convocato dal membro più anziano di età. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si fa riferimento a persone.

2. La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno viene preceduta dalla lettura e dall'approvazione del verbale della seduta precedente e da eventuali comunicazioni che il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Presidente della Giunta esecutiva debbono fare al Consiglio stesso. L'ordine del giorno non può, di regola, essere modificato, salvo in caso di richiesta da parte della maggioranza dei membri del Consiglio presenti. In caso di evidente urgenza, e con l'approvazione della maggioranza dei presenti, possono essere aggiunti all'ordine del giorno argomenti da trattare nella stessa seduta.

3. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio. Il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente quando questi sia assente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

4. Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori del consiglio e di sottoscrivere unitamente al Presidente gli atti e le deliberazioni del consiglio oltre al verbale. I Consiglieri decadono dalla carica dopo 3 assenze ingiustificate.

ART. 12 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio di istituto di persone esterne

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di istituto di persone esterne avviene ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 42 del D.Leg.vo n. 297 del 16/4/1994.

ART. 13 - Pubblicazione degli atti

1. La pubblicazione degli atti avviene mediante affissione all'albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio d'Istituto. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. A tale uopo viene tenuto apposito registro.
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
4. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata dal segretario del Consiglio al capo d'Istituto che ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
5. Dato lo stretto collegamento di funzioni esistente tra il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva, il presidente del Consiglio d'Istituto può prendere visione dei verbali della Giunta esecutiva per motivi attinenti all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14 - Funzionamento della biblioteca e dei laboratori.

1. L'accesso alla biblioteca viene assicurato ai docenti e agli studenti. Gli esterni vi possono accedere previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. Per facilitare l'apprendimento, la scuola incentiva l'utilizzo dei laboratori da parte degli alunni che ne possono usufruire solo in presenza dei docenti. Il Dirigente, dietro apposita richiesta, può affidare a insegnanti le funzioni di responsabile della biblioteca, dei sussidi e dei laboratori al fine di assicurarne il buon uso, il funzionamento e la conservazione.

ART. 15 - Vigilanza sugli alunni all'ingresso e all'uscita dai locali scolastici.

Tutti i docenti sono tenuti al massimo rispetto degli orari: essere puntuali e precisi vuol dire proporsi come esempio positivo nei confronti degli alunni ed acquisire, inoltre, l'autorevolezza che appare indispensabile nel momento in cui si richiamano i ragazzi ai loro doveri.

1. Gli alunni, all'ingresso, vengono accompagnati dai docenti in servizio alla prima ora nelle rispettive aule; alla fine delle lezioni vengono accompagnati all'uscita dai docenti in servizio all'ultima ora.
2. Durante l'orario di lezione l'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.
3. Gli alunni non devono essere lasciati soli in aula. Qualora ciò si renda assolutamente necessario è d'obbligo chiamare un ausiliario per la vigilanza.
4. Durante il cambio dell'ora, l'insegnante che deve passare ad un'altra classe, aspetterà l'arrivo del collega dell'ora successiva. Il personale ausiliario coopererà con gli insegnanti per agevolare tale operazione. E' evidente che ciascuno avrà cura di effettuare i cambi senza inutili perdite di tempo.
5. Il personale non docente durante il cambio d'ora, gli intervalli, al momento dell'ingresso e dell'uscita affianca i docenti nella vigilanza sugli alunni.
6. Durante l'intervallo i docenti sono tenuti a disciplinare l'accesso degli alunni ai servizi igienici e a garantire comunque la vigilanza sul comportamento degli alunni. I collaboratori scolastici sorvegliano l'ingresso e l'uscita dai servizi degli alunni e il corretto utilizzo dei distributori.
7. Gli alunni non devono essere allontanati dall'aula per motivi disciplinari: oltre che diseducativo, questo sistema può risultare pericoloso per la sicurezza dei ragazzi. Le inadempienze gravi devono essere segnalate in Direzione ed annotate sul registro di classe per gli eventuali provvedimenti del caso.
8. Gli spostamenti dalle aule ai laboratori, alla palestra, alla sala mensa devono assolutamente avvenire sotto la vigilanza dell'insegnante: gli alunni si sposteranno in silenzio, senza correre, seguendo (e non precedendo) il docente.

9. Tranne casi eccezionali, non si può uscire durante l'ora seguente l'intervallo. Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire, in caso di necessità, uno alla volta, con il permesso dell'insegnante. In questi casi la sorveglianza è affidata ai collaboratori scolastici.
10. Gli allievi salutano gli adulti che entrano nell'aula facendo silenzio ed alzandosi in piedi.
11. In caso di assenze improvvise di più insegnanti, ove non fosse possibile reperire un docente per la supplenza, al fine di garantire, comunque, la sorveglianza, gli alunni saranno smistati, in piccoli gruppi, nelle altre classi.
12. Non si gettano fogli o altro in giardino: lo spazio circostante la scuola deve essere mantenuto pulito. E' evidente che se verrà sporcato dagli alunni, gli alunni dovranno contribuire a pulirlo.
13. Durante la pausa mensa gli alunni devono tenere lo stesso comportamento educato e rispettoso delle regole che viene loro richiesto durante le lezioni ed ogni altra attività scolastica. In particolare, non possono abbandonare il locale mensa senza l'autorizzazione del docente e devono rigorosamente seguire le indicazioni degli insegnanti in merito agli spostamenti all'interno ed eventualmente all'esterno della scuola.
14. I Docenti devono conoscere il regolamento interno degli alunni, che devono illustrare agli stessi all'inizio dell'anno scolastico, vigilando, nel corso dell'anno scolastico, sulla sua applicazione. L'illustrazione del regolamento verrà annotata sul registro di classe

ART. 16 - Ingresso di estranei nella scuola.

Alle persone estranee alla scuola e, in particolare ai rappresentanti di case editrici e ai propagandisti di qualsiasi prodotto, è rigorosamente vietato l'accesso alle aule. Delle inadempienze sono responsabili i docenti e i collaboratori in servizio all'ingresso della scuola.

ART. 17 - Evacuazione della scuola

In caso di calamità o di incendio, il personale e gli alunni evacueranno l'edificio scolastico utilizzando le vie di fuga e le modalità previste dal piano d'evacuazione.

ART. 18 – Utilizzazione edifici e spazi esterni

Il Capo di Istituto può concedere l'uso dell'edificio e degli spazi esterni fuori dall'orario scolastico per attività che siano conformi alla mission della scuola.

ART. 19 – Divieto di fumo e uso del cellulare.

1. Nei locali della scuola è assolutamente vietato fumare. Le violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla legge.
2. È vietato l'uso dei cellulari ai sensi delle C.M. 362 del 5.8.1998 e n. 30 del 15.3.2007. È vietato scattare foto o registrare filmati con il proprio cellulare nei locali della scuola, se non per uso consentito dalle norme sulla tutela della privacy.
3. Il mancato rispetto del divieto è sanzionato disciplinarmente dal Dirigente scolastico.

ART. 20 - Revisione delle norme del Regolamento

Le norme del presente Regolamento di Istituto possono essere modificate su richiesta del Dirigente scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei componenti del Collegio dei docenti o del Consiglio d'Istituto. Le eventuali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione degli organi collegiali competenti.

ART. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Istituto si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

REGOLAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Ogni collaboratore scolastico è tenuto a prendere visione e rispettare le circolari e gli ordini di servizio.
2. E' tenuto a curare scrupolosamente la pulizia del reparto affidatogli (locali scolastici, spazi scoperti, spazi esterni, arredi).
3. Nell'atrio della scuola dovrà essere sempre di turno un collaboratore scolastico per la sorveglianza dell'ingresso vietato alle persone estranee, a meno che non abbiano una valida motivazione.
4. E' tenuto a collaborare con i docenti nei compiti di sorveglianza degli alunni, anche in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.
5. Ai collaboratori è affidata la sorveglianza sugli alunni che escono dalle classi, durante le ore di lezione, per recarsi ai servizi.
6. Cooperava con gli insegnanti per agevolare l'operazione del cambio dei docenti alla fine di ogni ora e vigila affinché gli alunni non si spostino da un piano all'altro, se non per validi motivi.
7. Nessun collaboratore scolastico deve abbandonare il proprio posto al piano, salvo che per motivi di servizio.
8. Collabora con gli insegnanti anche per quanto riguarda il prelievo, l'utilizzo e il riordino del materiale didattico in dotazione alla scuola (compresi gli audiovisivi).
9. Anche il collaboratore scolastico, come tutto il personale della scuola, è tenuto a seguire la linea educativa adottata dall'istituto: sono da evitare polemiche riguardanti problemi o soluzioni educative e didattiche che possono solo creare inutili e dannosi attriti con i docenti.
10. I servizi igienici, compresi quelli della palestra, devono restare sempre aperti.
11. Nelle aule, nei corridoi e in tutti gli spazi comuni della scuola è assolutamente vietato fumare.
12. Per quanto omesso nel presente regolamento, si fa riferimento all'ordine di servizio annuale e alla normativa vigente.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

ART. 1 - Inizio delle lezioni

Gli alunni dovranno trovarsi all'ingresso della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al suono della campanella, dovranno avviarsi in ordine alle loro aule accompagnati dai docenti della prima ora di lezione.

ART. 2 - Assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni

1. Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa dichiarazione scritta, da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza.
2. Il capo d'istituto può, nonostante tale dichiarazione, non ritenere giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrano irrilevanti o inattendibili; in tal caso deve informare i genitori dell'alunno perché questi possano fornire ulteriori elementi di giudizio.
3. I genitori che affidano i propri figli alle cure di terzi devono rilasciare una dichiarazione nella quale è riportata, sotto la loro responsabilità, la firma della persona che dovrà giustificare le assenze dell'alunno durante l'anno scolastico.
4. L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa presentazione al capo d'istituto di una dichiarazione in carta libera del medico curante circa l'idoneità alla frequenza.
5. Sono considerate giustificate le assenze fatte nei giorni di sabato, per motivi di culto, dagli alunni appartenenti alla religione israelita ed alla chiesa cristiana avventista del settimo giorno.
6. La giustificazione delle assenze verrà controllata dall'insegnante che ha la prima ora di lezione.
7. E' proibito allontanarsi dall'aula senza il permesso dell'insegnante; è altresì vietato uscire dalla propria aula e/o sostare nel corridoio durante il cambio dell'ora dei docenti e durante l'intervallo.
8. Gli alunni, qualora debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, devono presentare richiesta motivata, sottoscritta dagli esercenti la patria potestà, al dirigente scolastico o suo collaboratore, che

rilascerà la necessaria autorizzazione. Gli alunni dovranno essere prelevati da uno degli esercenti la patria potestà o da un familiare o persona conosciuta e delegata.

9. Gli alunni in ritardo giustificato, comunque non oltre i dieci minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni, sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio alla 1^a ora di lezione; il docente dovrà annotare sul registro di classe, per ciascun ritardatario, l'ora di arrivo.
10. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti rispetto all'inizio delle lezioni, gli alunni sono ammessi in classe previa autorizzazione del Capo d'Istituto o di un suo collaboratore.
11. Nelle riunioni dei Consigli di classe si discutono i casi di alunni ritardatari abituali e, a cura del coordinatore di classe, vengono avvisati i genitori tramite comunicazione scritta o telefonica.

ART. 3- Diritti degli alunni

Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che valorizzi e rispetti l'identità di ciascuno. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della classe. Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività extracurricolari offerte dalla scuola. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono; la scuola favorisce l'accoglienza e la realizzazione di attività interculturali.

ART. 4 - Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; ad avere nei confronti dei loro compagni, del capo di Istituto, dei docenti e del personale della scuola un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita di una comunità scolastica; ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto e da altre disposizioni; ad utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
2. È vietato l'uso dei cellulari ai sensi delle C.M. 362 del 5.8.1998 e n. 30 del 15.3.2007. È comunque vietato scattare foto o registrare filmati con il proprio cellulare nei locali della scuola se non per uso consentito dalle norme sulla tutela della privacy e sempre su espressa autorizzazione di un insegnante.
3. Per eventuali casi particolari il docente potrà autorizzare eccezionalmente singoli studenti all'uso del cellulare durante le proprie ore di lezione. In ogni caso, per particolari evenienze, gli studenti potranno fare uso del telefono della scuola per comunicare con le rispettive famiglie.
4. Ciascun alunno risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un computer con periferiche, una postazione nel laboratorio scientifico.
5. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità dell'intera classe.
6. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c.c.p. dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso.
7. Ogni atto di vandalismo si configura come danno all'erario e pertanto è soggetto anche a sanzioni disciplinari.
8. Gli alunni condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
9. Gli alunni sono tenuti al rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento nel corso di ogni momento della vita scolastica, sia che essa si svolga nei locali della scuola sia nel caso di attività realizzate all'esterno (escursioni, gite, visite guidate, ecc.).

ART. 5 - Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici si applicano le sanzioni disciplinari previste nel “Quadro delle sanzioni previste in caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni”, nel rispetto dei principi generali stabiliti in questo regolamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all' infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno.
6. Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni.
7. Nei periodi di allontanamento dell'alunno dalle lezioni deve essere previsto da parte dei docenti del Consiglio di classe, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tale periodo deve essere previsto da parte dei docenti del Consiglio di classe, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso dell'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
11. Gli alunni che si rendano responsabili di atti di vandalismo, di cui al precedente articolo 4, e gli alunni, ai quali nel corso dell'anno scolastico siano state inflitte più di due sanzioni disciplinari per il loro comportamento poco rispettoso delle regole, o aggressivo e violento nei confronti dei compagni e del personale della scuola, sono automaticamente esclusi dalla partecipazione al viaggio di istruzione e/o visite guidate. Eventuali danni arrecati dagli alunni, durante il viaggio di istruzione, ai mezzi di trasporto, alle strutture e/o alle attrezzature degli alberghi o dei luoghi visitati verranno addebitati ai responsabili e alle rispettive famiglie, secondo la procedura prevista dal precedente art. 4, comma 4.
12. Per quanto riguarda le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari si fa riferimento, secondo l'art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24.06.98, all'organo di garanzia interno alla scuola, individuato nella Giunta esecutiva.

ART. 6 - Alunni esterni, nulla-osta

Gli alunni che entro il 15 marzo cessano di frequentare l'Istituto perdono la qualifica di alunni di scuola pubblica (art. 15 del R.D. 4/5/1925 n. 635). Detti alunni potranno presentarsi come candidati esterni nella sessione estiva. Il nulla-osta per il passaggio ad altro istituto è chiesto al Dirigente dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci con domanda scritta e con le motivazioni della richiesta (cambio di residenza ecc).

ART. 7 - Modalità di comunicazione con i genitori

1. Per favorire la necessaria compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo, la scuola deve garantire un'informazione quanto più adeguata sull'intero percorso di insegnamento apprendimento e sui risultati conseguiti. Le modalità attraverso cui avverrà tale informazione sono: A) comunicazioni scritte (diario dell'alunno, lettera); B) incontri per appuntamento nell'orario che ciascun docente comunicherà tramite diario; C) incontri scuola-famiglia programmati annualmente prima dell'inizio delle lezioni, secondo quanto previsto dall' articolo 6 del Regolamento d'Istituto.
2. I genitori, che debbano affidare i propri figli alle cure di terzi, trasmettono alla presidenza una delega, in duplice copia, con la quale presentano, sotto la propria personale responsabilità, i dati anagrafici

e la firma della persona che dovrà tenere i rapporti con il docente durante l'anno scolastico o per un periodo dell'anno.

ART. 8 – Revisione delle norme del Regolamento

Le norme del presente Regolamento possono essere modificate su richiesta del Dirigente scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei componenti del Collegio dei docenti o del Consiglio d'Istituto. Le eventuali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione degli organi collegiali competenti.

ART. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

QUADRO DELLE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEGLI ALUNNI

	Mananze	Sanzioni	Organo competente
1	Assentarsi, arrivare in ritardo senza valido motivo	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia 	Insegnante della prima ora Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC
2	Allontanarsi dall'aula senza autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Se ripetuto, annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia 	Docente della classe Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC
3	Disturbare durante le attività didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Se ripetuto, annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia • Sospensione dalle lezioni per 1 giorno 	Docente della classe Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC Consiglio di classe
4	Non eseguire i compiti e/o non portare il materiale didattico	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia 	Docente della classe Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC
5	Usare il telefono cellulare	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia <p>Il cellulare viene comunque sequestrato e consegnato al termine delle lezioni.</p>	Docente della classe Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC

6	Uso del telefonino, di fotocamere o di altre apparecchiature per riprese video e/o scatti di immagini all'interno dei locali scolastici ed eventuale diffusione	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia • Sospensione dalle lezioni 	<p>Docente di Classe Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe</p>
7	Sporcare o danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia • Sospensione dalle visite guidate e dalle gite • Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni* • Risarcimento dei danni (dovuto indipendentemente dalla sanzione applicata) 	<p>Docente della classe Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC Dirigente</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente</p>
8	Offendere il personale scolastico o i compagni	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale e richiesta di scuse • Annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia • Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni * 	<p>Docente della classe Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC Consiglio di classe</p>
9	Comportarsi in modo violento nei confronti del personale o di compagni	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale e richiesta di scuse • Annotazione sul registro di classe • Comunicazione alla famiglia • Convocazione della famiglia • Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni* 	<p>Docente della classe Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC Consiglio di classe Consiglio di Istituto**</p>
10	Ogni altro comportamento che sia ritenuto scorretto o particolarmente grave dall'insegnante	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni commisurate alla gravità della mancanza • Spostamento momentaneo in altra classe di grado inferiore; • Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni* 	<p>Docente della classe Coordinatore CdC Dirigente o coordinatore CdC</p> <p>Consiglio di classe Consiglio di Istituto**</p>

* Il Consiglio di classe può, in deroga, commutare la sospensione in "sospensione con obbligo di frequenza". Può inoltre commutare la sospensione in sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio della legalità e di una corretta convivenza civile. Tali sanzioni s'individuano in comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa (ad esempio pulizia delle aule, svolgimento di compiti scolastici aggiuntivi, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica).

** Per sospensioni superiori a 15 giorni.

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Articolo 1

Le visite e i viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuate non solo per esigenze didattiche connesse con i programmi d'insegnamento, ma anche per finalità educative (socializzazione, sviluppo dell'autonomia).

Articolo 2

1. Le visite e i viaggi d'istruzione sono programmati dai docenti dei consigli di classe, interclasse e intersezione insieme con le attività didattiche entro il mese di ottobre.
2. Il piano sarà sottoposto subito dopo all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, rispettivamente, per gli aspetti didattico-educativi e per gli aspetti di natura finanziaria.

Articolo 3

Saranno consentite visite ed uscite non programmate ad inizio anno scolastico per esigenze didattico educative ritenute opportune e valide dai docenti di classe e per iniziative culturali ed eventi non prevedibili prima.

Articolo 4

I genitori devono sottoscrivere un'autorizzazione alla partecipazione alla visita o al viaggio d'istruzione, nella quale specificano anche di sollevare gli insegnanti da responsabilità civili e penali per danni provocati o subiti dai figli, qualora questi non abbiano rispettato le regole stabilite e le indicazioni date dai docenti.

Articolo 5

Se l'uscita interessa una sola classe sono necessari 2 accompagnatori; se più classi, un accompagnatore massimo ogni 15 alunni; un accompagnatore in più ogni uno o due alunni in situazione di handicap, secondo le occorrenze, in base alla gravità del caso. Nel designare gli accompagnatori si deve provvedere ad indicare il nominativo di un accompagnatore aggiuntivo per ogni classe per l'eventuale sostituzione in caso di assenza di uno degli accompagnatori designati.

Articolo 6

Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d'istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati ad insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti devono presentare regolare giustificazione.

Al fine di non aggravare ulteriormente la quota prevista per le uscite, non è previsto alcun rimborso per gli alunni che si ritirano dalla visita programmata o che risultano assenti.

Articolo 7

L'eventuale richiesta di partecipazione dei genitori va valutata in base alle esigenze educative, didattiche ed organizzative e può essere consentita nei limiti dei posti a disposizione sui mezzi di trasporto e nelle strutture di accoglienza.

Articolo 8

Gli alunni dovranno versare la quota stabilita entro e non oltre il 10° giorno precedente la visita didattica o il viaggio d'istruzione utilizzando il c.c.p. della scuola.

Articolo 9

Il coordinatore di classe o il docente organizzatore e responsabile della visita o del viaggio d'istruzione dovrà raccogliere tutta la documentazione 8 giorni prima:

- autorizzazioni sottoscritte dai genitori;
- ricevute dei versamenti;
- elenchi nominativi degli alunni partecipanti e degli alunni non partecipanti.

Articolo 10

1. I contatti con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto sono di competenza della segreteria della scuola.
2. I docenti organizzatori curano solo gli aspetti didattici e i contatti operativi ed organizzativi con le strutture di accoglienza (responsabili di enti, musei, guide, esperti, ecc.) per quanto riguarda gli orari di visita, i tempi, le modalità.
3. Il soggetto delegato ai contatti con le agenzie di viaggio dovrà verificare la tipologia di pullman (preferibilmente del tipo gran turismo), controllare l'osservanza dell'eventuale obbligo del secondo autista e verificare la qualità e il decoro delle sistemazioni alloggiative e del vitto.
4. In ogni caso non potranno essere accettate soluzioni che prevedono la sistemazione degli alunni in strutture diverse e distanti tra loro.

Articolo 11

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia d'infortunio e l'elenco dei numeri telefonici e di fax della scuola.

Articolo 12

Ai docenti accompagnatori, al rientro, saranno corrisposte le indennità previste dal contratto d'istituto e dalla normativa vigente in materia.

